



Comune di San Giorgio Bigarello

REGOLAMENTO
PER LA DISCIPLINA DELLA
COMMISSIONE PER IL PAESAGGIO

(Art. 81 L.R. 11 Marzo 2005 n° 12 e s.m.i.)

- Aggiornamento 2026 -

Approvato con atto del C.C.

N° 10 del 30/03/2026

INDICE:

ART. 1:	ISTITUZIONE E FINALITÀ
ART. 2:	NOMINA DELLA COMMISSIONE, DURATA E DECADENZA
ART. 3:	CASI DI INCOMPATIBILITÀ
ART. 4:	COMPOSIZIONE DELLA COMMISSIONE
ART. 5:	CONVOCAZIONE DELLA COMMISSIONE
ART. 6:	VALIDITÀ DELLE SEDUTE E DEI PARERI ESPRESSI
ART. 7:	TERMINI E MODALITÀ PER L'ESPRESSIONE DEL PARERE
ART. 8:	ATTIVITÀ DI SEGRETERIA DELLA COMMISSIONE
ART. 9:	STRUTTURA TECNICA PER L'ISTRUTTORIA DELLE PRATICHE
ART. 10:	ATTRIBUZIONI E COMPETENZE DELLA COMMISSIONE
ART. 11:	ESAME PAESISTICO DEI PROGETTI
ART. 12:	POSSIBILITÀ GESTIONE COMMISSIONE IN FORMA CONSORZIATA
ART. 13:	INDENNITÀ

ART. 1 – ISTITUZIONE E FINALITA'

Il presente Regolamento disciplina le funzioni e la composizione della Commissione per il Paesaggio (d'ora in poi denominata semplicemente "*Commissione*") del Comune di San Giorgio Bigarello, istituita ai sensi e per gli effetti dell'art. 81 della L.R. 12 Marzo 2005 n° 12 ed s.m.i., dell'art. 148 del D.Lgs. 22 Gennaio 2004 n° 42 ed s.m.i. nonché secondo i criteri fissati dalla D.G.R. n° XI/4348 del 22/02/2021 e s.m.i..

ART. 2 – NOMINA DELLA COMMISSIONE, DURATA E DECADENZA

- a. La Commissione è nominata dalla Giunta Comunale.
- b. I componenti della Commissione devono essere in possesso dei requisiti indicati dalla D.G.R. n° XI/4348 del 22/02/2021 e s.m.i..
- c. La Giunta Comunale, contestualmente alla nomina dei componenti della Commissione, ne designa il Presidente ed il Vicepresidente.
- d. I membri con diritto di voto, che potranno essere rieleggibili, rimarranno in carica per tutta la durata del mandato elettorale e comunque fino alla nomina dei nuovi membri effettuata dalla nuova Giunta Comunale.
- e. I membri della Commissione decadranno dalla carica nel caso di incompatibilità sopravvenuta e nel caso in cui, senza giustificato motivo scritto, rimangano assenti per più di tre sedute consecutive. In tale ipotesi il soggetto nominato in sostituzione rimarrà in carica per il restante periodo di durata della Commissione come indicato al punto precedente.

ART. 3 – CASI DI INCOMPATIBILITA'

- a. Fatte salve le disposizioni Statali e Regionali vigenti, la carica di Commissario è incompatibile con lo svolgimento di incarichi professionali di progettazione edilizia presso il medesimo Ente Locale e con eventuali altri casi di incompatibilità previsti dalla Legge.
- b. Non potranno essere nominati componenti della Commissione i soggetti che rivestono già una carica comunale sulla base di quanto disposto dal D. Lgs. 267/2000 e s.m.i..
- c. I componenti della Commissione non potranno altresì essere contestualmente membri della Commissione Edilizia, se esistente, o di altre eventuali Commissioni Comunali operanti nel settore territoriale.

ART. 4 – COMPOSIZIONE DELLA COMMISSIONE

- a. La Commissione è composta da n° 3 componenti, compreso il Presidente.
- b. I componenti della Commissione devono essere in possesso dei requisiti indicati dall' allegato A alla D.G.R. n° XI/4348 del 22/02/2021 e s.m.i..
- c. Alle sedute della Commissione partecipano, senza diritto di voto, il Responsabile del Servizio dell'Area Tecnica nonché il Responsabile del Procedimento della pratica in esame, con funzione di Segretario, che provvede ad illustrarla alla Commissione stessa.

ART. 5 – CONVOCAZIONE DELLA COMMISSIONE

- a. La Commissione è convocata dal Presidente o, in caso di suo impedimento, dal Vicepresidente, per il tramite della Segreteria di Commissione (vedasi art. 8 del presente Regolamento), le cui funzioni sono garantite da personale dell'ente allo scopo individuato presso l'Ufficio Tecnico Comunale.
- b. L'invio della convocazione è effettuato almeno sette giorni prima della seduta a mezzo posta elettronica o posta elettronica certificata.

- c. Il termine di cui al precedente comma "b" potrà essere ridotto in casi d'urgenza e, comunque, non potrà essere inferiore a tre giorni.
- d. L'ordine del giorno, da allegare alla convocazione, dovrà contenere l'indicazione dei singoli argomenti da trattare, i cui documenti saranno posti immediatamente a disposizione dei componenti la Commissione.

ART. 6 – VALIDITA' DELLE SEDUTE E DEI PARERI ESPRESSI

- a. Per la validità delle sedute della Commissione è richiesta la presenza della maggioranza dei componenti la stessa.
- b. La Commissione esprime il parere obbligatorio ai sensi del presente Regolamento a maggioranza dei componenti presenti. In caso di parità prevale il voto del Presidente.
- c. I componenti la Commissione che abbiano un interesse personale sull'argomento per il quale deve essere espresso il parere (proprio o di loro parenti o affini, fino al quarto grado), devono astenersi dal partecipare alla discussione e alla votazione relativa all'argomento stesso.
- d. Le sedute della Commissione non sono pubbliche e pertanto è vietata la partecipazione di terzi estranei alle stesse. Tuttavia il Presidente potrà ammettere il solo progettista ai fini dell'illustrazione del progetto, con esclusione comunque di presenziare alla successiva attività di esame e di espressione del parere.

ART. 7 – TERMINI E MODALITA' PER L'ESPRESSIONE DEL PARERE

- a. La Commissione è tenuta, in via generale, ad esprimere il proprio parere in sede di prima seduta e comunque, nel caso necessiti di un supplemento istruttorio, non oltre la successiva seduta utile, rimanendo, in ogni caso, nei termini massimi fissati dalle disposizioni legislative vigenti.
- b. La Commissione esprime parere sulla base degli elaborati allegati al progetto o al Piano, oltre che sulla base della relazione istruttoriale a cura del Responsabile del Procedimento.
- c. La Commissione ha facoltà di richiedere un supplemento istruttorio, documentazione integrativa, effettuazione di sopralluoghi ovvero tutto quanto ritiene necessario per l'espressione del parere di competenza.
- d. La Commissione ha la facoltà di ammettere il solo progettista ai fini dell'illustrazione del progetto, con esclusione comunque di presenziare alla successiva attività di esame e di espressione del parere.
- e. La Commissione ha inoltre la facoltà di richiedere eventualmente la partecipazione di tecnici esperti in relazione alle specifiche tematiche oggetto di parere (tali tecnici non avranno comunque diritto di voto).
- f. Qualora la Commissione esprima giudizio negativo, nel relativo verbale dovranno essere riportate le motivazioni che hanno portato a tale decisione.

ART. 8 – ATTIVITA' DI SEGRETERIA DELLA COMMISSIONE

- a. Le funzioni di segreteria della Commissione saranno garantite dal personale dell'Ente individuato presso l'Ufficio Tecnico Comunale.
- b. La segreteria predispone la documentazione da allegare all'ordine del giorno e la pone a disposizione dei componenti almeno sette giorni prima della seduta relativa (fatto salvo quanto precedentemente indicato all' *art. 5 "Convocazione della Commissione"*) e procede all'invio delle convocazioni delle sedute della Commissione secondo quanto indicato all'art. 5 del presente Regolamento.
- c. Di ogni seduta della Commissione viene redatto verbale, con indicati i nominativi dei presenti, la durata, l'enunciazione delle questioni trattate, una sintesi degli interventi e dei pareri

espressi, con l'indicazione se siano stati espressi all'unanimità o a maggioranza. In tal ultimo caso devono essere riportate nel verbale le motivazioni dei voti contrari alla decisione assunta.

d. Il verbale è sottoscritto dal Presidente della Commissione e dal segretario della stessa.

ART. 9 – STRUTTURA TECNICA PER L'ISTRUTTORIA DELLE PRATICHE

E' attribuita all'Ufficio Tecnico Comunale la responsabilità di svolgimento dell'attività istruttoria tecnico/amministrativa relativamente all'attività derivante dall'applicazione del presente Regolamento consistente nella verifica degli elaborati progettuali allegati alla richiesta e nell'acquisizione del parere della Commissione e, quando necessario, nell'eventuale successiva trasmissione alla Soprintendenza territorialmente competente di tali documenti, unitamente alla relazione tecnica illustrativa prevista dall'art. 146 comma 7 del D.Lgs. 63/2008.

ART. 10 – ATTRIBUZIONI E COMPETENZE DELLA COMMISSIONE

La Commissione, che valuterà la qualità paesaggistica, ambientale, architettonica ed edilizia delle opere con particolare riguardo al loro corretto inserimento nel contesto urbano e paesistico-ambientale, senza tuttavia entrare nel merito della qualificazione tecnico-giuridica dell'intervento proposto, è competente ad esprimere il proprio parere nei seguenti casi:

1. Rilascio delle autorizzazioni paesaggistiche e irrogazione delle sanzioni di cui, rispettivamente, agli articoli 146 e 147 del D.Lgs. 42/2004 e del D.P.R. 13 Febbraio 2017 n° 31, di competenza dell'Ente presso il quale è istituita.
2. Giudizio di impatto paesistico dei progetti di recupero abitativo dei sottotetti di cui all'art. 64 comma 8 della L.R. 11 Marzo 2005 n° 12 e s.m.i..
3. Giudizio di impatto paesistico dei progetti di cui alla parte IV della normativa del Piano Paesaggistico Regionale vigente.
4. Ogni altra ipotesi espressamente prevista dalla normativa vigente e dai regolamenti locali.
5. Esame interventi edilizi in zona "AF" del P.G.T. vigente (nuclei di antica formazione e patrimonio edilizio storico isolato).
6. Proposte Piani Attuativi ed altri strumenti di Pianificazione Comunale nonché interventi edilizi convenzionati laddove i competenti Uffici Comunali ne ravvedano l'opportunità/necessità ai fini della tutela di aspetti significativi edilizi e paesistici, pur se in ambiti non soggetti a vincolo ai sensi del D.Lgs. 42/2004 ed s.m.i..
7. Valutazione Ambientale Strategica dei Piani e Programmi di cui all'art. 4 comma 2 della L.R. 12/05 ed s.m.i..
8. Casi espressamente previsti dal P.G.T..
9. Altri eventuali casi previsti dalla Legge anche se non contemplati dal presente elenco.

Saranno comunque soggetti al parere della Commissione tutte le pratiche edilizie/interventi edilizi private e/o pubbliche che i competenti Uffici Comunali decidano, di volta in volta, di sottoporre all'esame della stessa.

La Commissione si pronuncerà sia nell'ambito delle procedure per il rilascio dei provvedimenti di edilizia privata sia, ove richiesto, nell'ambito delle procedure per l'approvazione di opere pubbliche.

Gli interventi saranno sottoposti all'esame della Commissione nei casi sopra menzionati sia in caso di presentazione di richiesta di Permesso di Costruire, in caso di presentazione di Segnalazione Certificata Inizio Attività Edilizia alternativa al Permesso di Costruire, Segnalazione Certificata Inizio Attività Edilizia o altri eventuali titoli/procedimenti edilizi come definiti dalla L.R. 12/05 ed s.m.i. e dal D.P.R 380/01 e s.m.i.

La Commissione si pronuncerà comunque nel rispetto delle attribuzioni previste dalla Legge ed in relazione all'esercizio della propria competenza specifica, anche successivamente alla data di approvazione del presente regolamento, senza la necessità di preventiva modifica dello stesso.

ART. 11 – ESAME PAESISTICO DEI PROGETTI

1. In relazione a quanto previsto dal vigente Piano Territoriale Paesistico Regionale, i progetti che incidono sull'esteriore aspetto dei luoghi e degli edifici sono soggetti a esame sotto il profilo del loro inserimento nel contesto, ivi compresi i piani attuativi, i cui provvedimenti di approvazione devono essere preceduti dall'esame di impatto paesistico.
2. È obbligatorio ottemperare a quanto previsto dal processo di esame dell'impatto paesistico, secondo le seguenti fasi:
 - I. Preliminarmente alla presentazione del progetto, il progettista procede alla compilazione della modulistica predisposta dal competente settore del Comune (ai sensi della D.G.R. 08.11.2002 n°7/11450 ed s.m.i.), consistente in una autovalutazione paesistica dell'intervento sulla scorta di due criteri: la "*determinazione della classe di sensibilità del sito*" e la "*determinazione del grado di incidenza paesistica del progetto*".
 - II. La verifica del livello di impatto paesistico, consistente nella valutazione di quanto dichiarato dal progettista nella apposita modulistica (ai sensi della D.G.R. 08.11.2002 n°7/11450 ed s.m.i.) e la conseguente validazione comportante l'eventuale decisione circa l'invio del progetto in Commissione, è svolta a cura del Responsabile del Procedimento.
 - III. Nel caso in cui l'Ufficio riscontrasse evidenti incongruenze tra quanto dichiarato dal progettista e quanto rilevato dall'analisi degli atti, il procedimento amministrativo della pratica verrà interrotto e verrà richiesta la presentazione di una nuova scheda con l'aggiornamento della valutazione oppure nei casi in cui la gravità delle omissioni o imperfezioni comporti una evidente esclusione del corretto procedimento di valutazione, la pratica verrà sottoposta alla Commissione per il diniego.
3. I progetti con impatto paesistico sotto la soglia di rilevanza (di cui alla D.G.R. 08.11.2002 n°7/11450 ed s.m.i.) si intendono automaticamente accettabili sotto l'aspetto paesistico e pertanto il procedimento amministrativo si concluderà esclusivamente ai fini edilizio - urbanistici.
4. I progetti con impatto paesistico sopra la soglia di rilevanza ma sotto la soglia di tolleranza (di cui alla D.G.R. 08.11.2002 n°7/11450 ed s.m.i.) saranno inviati all'esame della Commissione che esprimerà un parere vincolante circa il rilascio del Permesso di Costruire oppure la positiva conclusione del procedimento amministrativo relativo ad altro titolo/procedimento edilizio.

In tal caso il progetto dovrà essere necessariamente corredato da una relazione paesistica che espliciti le considerazioni sviluppate in merito alla sensibilità del sito e all'incidenza della soluzione progettuale proposta.
5. I progetti con impatto paesistico sopra la soglia di tolleranza (di cui alla D.G.R. 08.11.2002 n°7/11450 ed s.m.i.) potranno essere approvati unicamente nel caso in cui sia dimostrata la loro sostenibilità rispetto al paesaggio anche mediante interventi di mitigazione e/o compensazione ambientale e comunque potranno essere oggetto di richiesta di completa revisione in relazione al giudizio che esprimerà la Commissione.
6. La Commissione esprimerà un giudizio di impatto paesistico che potrà essere positivo, neutro o negativo (vedasi D.G.R. 08.11.2002 n°7/11450 ed s.m.i.).
 - I. Nel caso di giudizio positivo il progetto è approvato
 - II. Nel caso di giudizio neutro il progetto è approvato ma potranno essere richieste delle modifiche o integrazioni al fine di migliorarne l'inserimento paesistico.
 - III. Nel caso di giudizio negativo il progetto sarà respinto e quindi occorrerà procedere ad una sua parziale o completa revisione.

I progetti ricadenti in aree assoggettate a vincolo paesaggistico, ai sensi della vigente legislazione, saranno sottoposti alla verifica di compatibilità rispetto al vincolo specifico esistente. In tale casistica dovranno essere presentate le istanze corredate della documentazione progettuale prevista dalla D.G.R. 15.03.2006 n° 8/2121 e s.m.i..

Le procedure/verifiche di cui al presente articolo si applicano sia in caso di presentazione di richiesta di Permesso di Costruire che in caso di presentazione di Segnalazione Certificata Inizio Attività Edilizia alternativa al Permesso di Costruire, Segnalazione Certificata Inizio Attività Edilizia o altri eventuali titoli/procedimenti edilizi come definiti dalla L.R. 12/05 ed s.m.i. e dal D.P.R 380/01 e s.m.i.

ART. 12 – POSSIBILITA' GESTIONE COMMISSIONE IN FORMA CONSORZIATA

Ai sensi dell'Allegato A punto 3) della D.G.R. n° XI/4348 del 22/02/2021 e s.m.i.. la nomina e la gestione della Commissione potranno avvenire anche in forma consorziata o associata.

ART. 13 – INDENNITA'

Ai sensi dell'art. 183 comma 3 del D.Lgs. n° 42/04 ed s.m.i., per i componenti della Commissione non è prevista alcuna indennità di presenza. Potrà tuttavia riconosciuto ai Commissari il rimborso di spese eventualmente sostenute, secondo quanto indicato dall'art. 5.5 comma 13 della D.G.R. 15.03.2006 n° 8/2121 ed s.m.i..